

Accordo parasociale

Ente promotore – socio privato di minoranza

Con il presente accordo tra le parti:

A.S.P. Emanuele Brignole Azienda pubblica di Servizi alla Persona, con sede in Genova, Piazzale E. Brignole, 2 - C.F. 0800260101, in persona del _____, di seguito “Ente promotore”;

La Società _____, con sede in _____, C.F. _____, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di seguito “Società”;

Premesso

- a) che l’Ente promotore e la Società hanno costituito una società per azioni a capitale misto con partecipazione pubblica maggioritaria, denominata **“Società Nuovo Albergo dei Poveri – S.p.A.”** per la gestione di servizi ed attività di pubblico interesse rientranti nelle finalità statutarie dell’Ente promotore;
- b) che la Società è risultata aggiudicataria della gara per la scelta del socio privato operativo della società mista;
- c) che il rapporto tra l’Ente promotore e la Società è regolato nello statuto della società mista e nel contratto di servizio;
- d) che, tuttavia, l’Ente promotore e la Società intendono ulteriormente definire alcuni aspetti inerenti alle modalità di formazione e di funzionamento della società, in particolare alle modalità di nomina di alcuni organi della società stessa, nonché alcuni elementi inerenti l’alienazione delle azioni in rispettivo possesso, anche ai fini dell’art. 1381 c.c.¹;
- e) che i presenti Patti Parasociali sostituiscono ogni altra precedente intesa comunque intervenuta tra le Parti in ordine alle modalità di formazione e funzionamento della Società con riferimento al medesimo oggetto, salvi comunque lo statuto della società mista ed il contratto di servizio che in ogni caso prevalgono.

¹ Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso

Tutto ciò premesso, tra i Contraenti

Si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura e si intendono qui interamente richiamate.
2. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione rimessa all'Ente promotore sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) l'Ente promotore nominerà **la maggioranza dei Consiglieri**, dei quali uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ex art. 2449 Codice Civile. Uno sarà nominato previo gradimento della Fedecommisseria, che non potrà negarlo se non per ragioni oggettive.. la revoca e la sostituzione degli stessi sarà di esclusiva spettanza dell'Ente promotore;
 - b) la Società designerà i Consiglieri di minoranza che verranno eletti dall'assemblea degli azionisti;
 - c) l'Ente promotore **si impegna a votare in assemblea i Consiglieri designati dalla Società** ai sensi della lettera b) che precede;
3. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) l'Ente promotore nominerà, ex art. 2449 Codice Civile, due Sindaci effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e uno Sindaco supplente. Uno sarà nominato previo gradimento della Fedecommisseria, che non potrà negarlo se non per ragioni oggettive. La revoca e la sostituzione degli stessi sarà di esclusiva spettanza dell'Ente promotore;
 - b) la Società designerà un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente che verranno nominati dall'assemblea degli azionisti;
 - c) l'Ente promotore si impegna a votare in assemblea il Sindaco effettivo ed il Sindaco supplente designati dalla Società ai sensi della lettera b) che precede.
 - d) In caso di ingresso di altri soci pubblici che formino almeno il 10% del capitale sociale, l'Ente promotore concorderà con i medesimi le modalità di nomina dei sindaci di cui alla precedente lett. a)

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sarà nominato un Consigliere delegato, tra gli amministratori espressi dalla Società, al quale saranno attribuiti i poteri di gestione ordinaria dell'attività assistenziale della società mista.
5. Il Consiglio di amministrazione, su richiesta della Società, potrà decidere di nominare un direttore generale, designato dal socio privato purché in possesso di adeguati requisiti di idoneità e con poteri di gestione ordinaria. In tal caso non si nominerà il consigliere delegato.
6. L'Ente promotore si impegna a fare sì che gli amministratori da esso espressi consentano la realizzazione di quanto previsto ai precedenti commi 4° e 5°, nonché a sottoscrivere accordi parasociali con eventuali altri enti pubblici che intendano partecipare al capitale affinché questi si impegnino di conseguenza.
7. In caso di conflitto tra l'Ente promotore e la Società, il Consiglio di amministrazione potrà revocare le deleghe e/o la nomina del direttore generale.
8. Il primo Consiglio di Amministrazione della Società, nominato in sede di atto costitutivo, sarà composto da:

(i) per l'Ente promotore:

_____ Presidente
_____ Consigliere
_____ Consigliere

(ii) per la Società

_____ Amministratore Delegato
_____ Consigliere

9. Il presente accordo rimarrà in vigore per anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione.

Data, li

Per l'Ente promotore.....

Per la Società.....